

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 3741223 - cell. 348 7624764
e-mail:segreteriastudioelenaspina@gmail.com
[pec:avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -
RICORSO r.g. n. 10744/2020
ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

**con contestuale istanza di sospensione, istruttoria e di autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami**

PER

1. **Rocco Cillo** (c.f. CLLRCC83E25G942W), nato a Potenza il 25 marzo 1983 e residente in via Vittorio Emanuele 164 - Cancellara (PT);
2. **Orsola Angelino** (c.f. NGLRSL83H62F839M), nata a Napoli il 22 giugno 1983 e residente in via Cicerone 48 - Aversa (CE);
3. **Diamante Iannicelli** (c.f. NNCDNT80R42A509U), nata a d Avellino il 2 ottobre 1980 e residente in via Raffalee Montella 25 - Visciano (NA);
4. **Chiara Colonna** (c.f. CLNCHR77T62M082R), nata a Viterbo il 22 dicembre 1977 e ivi residente n viale Fiume 84.

Tutti concorrenti del Corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, **per la scuola secondaria di secondo grado di cui al Decreto Rettorale n. n. 504 del 24 febbraio 2020 della Università “Link Campus University” di Roma** rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N –

pec:avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0635340270) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al ricorso principale.

-ricorrenti-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.; rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma;
- **Università degli Studi “Link Campus University”**, con sede in Roma (RM), Via del Casale di San Pio V, n. 44 – 00165, (p.iva. 11933781004) in persona del RETTORE Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Pietro Luigi Polidori, rappresentata e difesa, e domiciliata c/o gli Avv.ti Prof. Giorgio Vercillo (c.f. VRCGRG83A19H501N; pec: giorgiovercillo@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.92912089), Maria Paola Diamanti (c.f. DMNMPL89A66H501F; pec: mariapaoladiamanti@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.92912089) e Alice Turchetta (c.f. TRCLCA91R61H501E; pec: alice.turchetta@pec.it; fax: 06.92912089), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Piazza di Spagna, n. 15
- **Commissione d'esame istituita presso Università degli Studi “Link Campus University”**, in persona del Presidente ex Decreto Rettoriale n.

504 del 24 febbraio 2020 per scuola secondaria II grado, emesso ai sensi dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011, rappresentata e difesa, e domiciliata c/o gli Avv.ti Prof. Giorgio Vercillo (c.f. VRCGRG83A19H501N; pec: giorgiovercillo@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.92912089), Maria Paola Diamanti (c.f. DMNMPL89A66H501F; pec: mariapaoladiamanti@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.92912089) e Alice Turchetta (c.f. TRCLCA91R61H501E; pec: alice.turchetta@pec.it; fax: 06.92912089), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Piazza di Spagna, n. 15

- *resistenti* -

e nei confronti di

VITALE LUIGI Tiziano 35 – 00196 Roma (RM)

- *controinteressato* -

Per l'annullamento previa sospensione

- ***DEL DECRETO RETTORIALE n. 694 – prot. N. 22 Del 21 GENNAIO 2021 DI APPROVAZIONE Delle graduatorie del 21 gennaio 2021 , successivamente conosciute, degli ammessi al Corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per la scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8***

febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011, emesse ex bando della Università **“Link Campus University”** D.r. n. 504 del 24 febbraio 2020, **NONCHÈ DELLA STESSA GRADUAOTRIA ALLEGATA AL DECRETO** tutti nella parte in cui escludono i ricorrenti dalle prove successive e nella parte in cui sono frutto di un procedimento irregolare di attribuzione del punteggio.

- *Nonché dello stesso rinnovato **provvedimento implicito di esclusione e non ammissione alla selezione**, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi sia ammesso alle prove successive, nonché del provvedimento di conseguente mancato riesame della vicenda.*

- *Di tutti i successivi Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti sulla base dei quali sia stata costituita la graduatoria nonché Verbale n. 3 del 28 settembre 2020 e n. 6 del 1 ottobre 2020 e tutti i provvedimenti depositati da controparte in giudizio in esito al ricorso tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre. Nonché per la declaratoria del diritto ad essere ammessi, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive. Ivi compresi i Verbali e provvedimenti di estremi ignoti che hanno disciplinato le modalità di gestione della correzione delle prove pre selettive e della presenza di domande ambigue, attraverso la attribuzione di 0,5 punti alle posizioni degli esclusi disponendo **«con riferimento all'intera platea dei non ammessi la rettifica della votazione, assegnando***

alla domanda 48 il punteggio previsto per la risposta corretta a prescindere dalla risposta effettivamente indicata».

- *Nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estrema sconosciuti che hanno impartito le istruzioni operative della prova, ivi compreso ove necessario dei Decreti Rettorali citati tra i vari visto e considerato del Decreto 22/2021 e concernenti l'approvazione degli atti e graduatorie del concorso n.n. 611 e 612 DEL 22 SETTEMBRE 2020; n.n. 623 E 624 DEL 25 SETTEMBRE 2020; n. 648 DEL 13 OTTOBRE 2020; decreto rettorale n. 652 DEL 20 OTTOBRE 2020; n. 658 DEL 9 NOVEMBRE 2020 e n. 664 DEL 20 NOVEMBRE 2020 concernenti gli atti e graduatorie delle prove concorsuali , nonché decreto rettorale n. 693 e 694 DEL 20 GENNAIO 2021 con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale del procedimento di selezione.*
- *Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.*

FATTO

1. Chi ricorre ha impugnato col ricorso principale la procedura pre selettiva per la scuola secondaria di II grado, gestita dall'Università Link Campus University ex Decreto Rettorale n. 504 del 24 febbraio 2020, relativa all'accesso al Corso per la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità¹.

¹ Ai sensi dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011

2. In particolare, col ricorso principale è stato lamentato come **NELLA GESTIONE DI DOMANDE AMBIGUE NEI TEST L'UNIVERSITA' ABBIA ADOTTATO UN CRITERIO DI CORREZIONE NON UNIFORME PER TUTTI I CANDIDATI.** Il procedimento ha violato i più elementari principi del pari trattamento e la norma dell'art. 7 del bando Decreto Rettorale in argomento, che prevedeva come il test preliminare sia stato costituito da 60 quesiti formulati con 5 opzioni di risposta chiusa fra le quali il candidato doveva individuare **l'unica risposta esatta.** La valutazione del test doveva essere espressa in trentesimi e **a ciascuna risposta esatta sono stati attribuiti 0,5 punti, mentre alle risposte mancate oppure errate sono stati attribuiti 0 punti. **Nella nostra vicenda invece ci sono ammessi che HANNO OTTENUTO PER UNA STESSA DOMANDA LA N. 48, 1 PUNTO e non 0,5.****
3. Quindi nella realtà è accaduto che la ambiguità dei quesiti e le scelte della Commissione hanno fatto sì che sia risultato irregolare e illegittimo **lo stesso procedimento di regolarizzazione e lo stesso iter di determinazione del punteggio minimo necessario, stabilito in 23,5.** Cosicché i ricorrenti **non sono stati ammessi alle successive prove scritte per aver ottenuto 23 punti, quindi soltanto per 0,5 punti non risultano ammessi alla prova scritta.**
4. Sul punto a pag. 3 della memoria di controparte viene ammesso CHE DAVANTI ALLA CONSTATAZIONE DEL QUESITO AMBIGUO N. 48, LA COMMISSIONE SI E' LIMITATA AD AGGIUNGERE 0,5 PUNTI A

TUTTI I NON AMMESSI MA **SENZA RIVEDERE** quale fosse a quel punto **IL PUNTEGGIO** complessivamente attribuito a ciascuno **ALLA DOMANDA IN QUESTIONE**: è stata disposta, «con riferimento all'intera platea dei non ammessi *e non solo con riferimento ai singoli istanti, [la] rettifica della votazione, assegnando alla domanda 48 il punteggio previsto per la risposta corretta a prescindere dalla risposta effettivamente indicata*». Invece la Giurisprudenza di questo ecc.mo Collegio ha già affermato in innumerevoli precedenti che “*la determinazione dell'amministrazione di “correggere” le risposte inizialmente ritenute corrette a seguito della riscontrata erroneità delle stesse non può ritenersi illegittima, laddove il criterio di correzione sia stato uniforme per tutti i candidati. Infatti l'esercizio di un tale potere di autotutela non viola i fondamentali principi in materia di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ma ne costituisce concreta applicazione in quanto, data la sua portata generale, garantisce "par condicio" a tutti i candidati* (T.A.R. Roma Lazio Sez. III, 16 marzo 2011, n. 2361 – Tar Roma Lazio Sez. III Bis n. 7844/2012).

5. COL RISULTATO CHE I 94 successivamente AMMESSI, CHE ALLA STESSA DOMANDA AVEVANO precedentemente RISPOSTO “CORRETTAMENTE”, SECONDO IL PRECEDENTE CORRETTORE, HANNO POI OTTENUTO COMPLESSIVAMENTE 1 PUNTO IN PIU' NON SOLTANTO 0,5 RISULTANDO AMMESSI CON GRAVISSIMA VIOLAZIONE DELLA NORMA DEL BANDO PER CUI OGNUNO DEVE AVERE 0,5 PUNTI PER CIASCUNA RISPOSTA E CON GRAVISSIMA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

6. **ANCHE IN QUESTA SEDE RIBADIAMO CHE IL CRITERIO DI CORREZIONE NON E' STATO EVIDENTEMENTE UNIFORME PER TUTTI I CANDIDATI. Senza un approfondito controllo né riesame complessivo della prova e senza la revisione dei punteggi così attribuiti a ciascuno.** Anche i ricorrenti si sono visti aggiungere lo 0.5 e sono arrivati a 23. Ma ad altre posizioni che già avevano ottenuto sulla stessa domanda 0,5 è stato attribuito l'ulteriore 0,5 de plano senza alcuna verifica, attribuendo due volte un punteggio per una singola domanda, la domanda 48 QUESTO CON GRAVISSIMA IRREGOLARITÀ .

L'operato della Commissione è stato illegittimo per il fatto che non essendo stato riesaminato tutto il quiz, coloro i quali già avevano preso 0,5 rispondendo alla domanda 48 B) risposta in prima istanza considerata corretta dal correttore digitale **hanno così ottenuto ulteriori 0,5 punti per un totale di punti 1 come valore finale della stessa domanda 48.** Il doppio rispetto a quanto consentito per domanda e rispetto agli altri partecipanti. Così facendo, il punteggio minimo di accesso risulta maggiorato e falsato, l'iter di determinazione è tutto contraddittorio e irregolare e in base al numero di candidati ammessi è molto probabile che il minimo richiesto debba essere considerato il punteggio di 23 e non 23,5.

7. Quanto al punteggio occorre anche dire che il **d.m. 30 settembre 2011 all'art. 6** aveva previsto che *“la prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in: a) un test preliminare; b) una o più prove scritte ovvero pratiche; c) una prova orale”*.

Il d.m. 92/2019 ha eliminato la necessità del conseguimento della votazione non inferiore a 21/30, stabilendo che “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”. Nella presente vicenda, in base ai principi detti **il punteggio dell'ultimo degli ammessi non è chiaro come sia stato individuato, avendo la Commissione attribuito lo 0,5 detto senza però prima verificare e riesaminare tutte le domande e soprattutto le risposte date in relazione alla domanda 48 individuata come ambigua.**

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati lesivi degli interessi ivi tutelati, tornano a confermare l'illegittimo operato dell'Amministrazione con nuova potenzialità lesiva della graduatoria emessa, parziale e illegittima costituita senza il riesame della posizione della ricorrente meritano di essere annullati, del tutto illegittimi nella parte in cui confermano i profili di illegittimità già avanzati col ricorso principale che si rinnovano in questa sede attraverso i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 4877/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica.

Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost.

I provvedimenti impugnati confermano le illegittimità già lamentate col ricorso principale. La stessa Università nella sua memoria ammette di essersi limitata ad aggiungere 94 candidati agli ammessi attraverso la mera aggiunta di 0,5 così inquinando il parità trattamento e la stessa determinazione della soglia minima che è data esclusivamente dalla individuazione del punteggio corretto attribuito all'ultimo degli ammessi. Ma nella nostra vicenda non è chiaro né chi sia l'ultimo degli ammessi né quale sia l'effettivo punteggio e con quali criteri sia venuto fuori. La Giurisprudenza già affermato in innumerevoli precedenti che *“la determinazione dell'amministrazione di “correggere” le risposte inizialmente ritenute corrette a seguito della riscontrata erroneità delle stesse non può ritenersi illegittima, laddove il criterio di correzione sia stato uniforme per tutti i candidati. Infatti l'esercizio di un tale potere di autotutela non viola i fondamentali principi in materia di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ma ne costituisce concreta applicazione in quanto, data la sua portata generale, garantisce "par condicio" a tutti i candidati* (T.A.R. Roma Lazio Sez. III, 16 marzo 2011, n. 2361 – Tar Roma Lazio Sez. III Bis n. 7844/2012).

- Per quanto dettagliatamente già ricostruito in fatto, appaiono violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri prevista dall'articolo 8 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati, per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato

"trasparenza amministrativa" si vuole che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove..."* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017).

- Il procedimento va pertanto censurato per il fatto che non vi è traccia documentale della fase preliminare di predisposizione dei CRITERI DI MODIFICA DELLA GRADUATORIA DEL 20 OTTOBRE, nonché degli stessi quesiti e neanche di un riesame completo della regolarità di tutti i quesiti; quesiti che sono in buon numero da considerare ambigui, come supra esaminato, senza che a questo nessuna chiara istruttoria sia seguita. Non avere nella specie predisposto le minime regole di trasparenza che ogni p.a. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradirebbe una profonda illegittimità non solo della fase di individuazione dei migliori ma di tutto il procedimento di selezione. Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 *"Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*. La mancanza dei verbali relativi ad un riesame di tutti i quiz, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre

- L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) **storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.**
- Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la *“verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “ richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”*(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).
- In argomento, si rammenta ancora i principi fondamentali già stabiliti da questo ecc.mo Collegio il Tar Lazio con sentenza n. **numero 5986 del 2008**

..ooOoo..

2) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonchè dei PRINCIPI

GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA' DEI QUESITI.

- L' illegittimità del procedimento impugnato è rinnovata e confermata dalla illegittima determinazione dell'Università di attribuire a tutti gli esclusi ulteriori 0,5 punti “a prescindere da quale fosse stata la risposta alla domanda ambigua”. Questo ha determinato una irregolare determinazione degli ammessi e dell'individuazione del punteggio minimo, inoltre la disparità di trattamento tra chi ha ottenuto 1 punto alla domanda n. 48 per avere già una risposta riconosciuta come esatta e chi invece ha ottenuto soltanto 0.5 punti come i ricorrenti. Si torna pertanto a lamentare la palese gravissima irregolarità del procedimento determinata dalla natura ambigua di numerose domande dei quiz somministrati nella prova pre selettiva, che come abbiamo visto in fatto si presentano privi di una risposta univoca che possa dare certezza giuridica alla correttezza dell'individuazione della risposta vincente e dello stesso esito della prova.
- I provvedimenti oggi impugnati confermano la totale illegittimità anche del procedimento di correzione di queste disfunzioni della selezione.
- **L'operato della Commissione dimostra la chiara ammissione della presenza di domande ambigue, ma la soluzione prescelta dall'Università appare ancor più contraddittoria e illegittima**

sostanzandosi nell'aggiunta numerica di un tot di candidati che ha falsato tutto l'iter procedimentale di determinazione del punteggio minimo e la stessa par condicio dei concorrenti. Sui limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008: *“ l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [..]. In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell'elevato numero di domande presentate. Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da*

sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali, effettivamente deputate a vagliarne le capacità naturali. Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare". Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l'esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell'erroneo agire della Amministrazione.

- L'utilizzazione dello strumento delle selezioni per quiz, da sempre oggetto di dubbi e contestazioni ha visto fissare dei principi fondamentali dalla giurisprudenza. In particolare, anche se le procedure informatizzate e per quiz non si sostanziano "*in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione*" (cfr. Sez. I, ord.za 4 ottobre 2004, n. 10129 e Corte Cost., ord.za 7 luglio 2005, n. 273), RIMANE CHE SOTTO SPECIFICI PROFILI QUESTE PROCEDURE SI PRESTANO A DIVERSI PROFILI DI CENSURABILITA', SOPRATTUTTO SE NON SOTTOPOSTE AD UNA "**accurata e speciale procedura che ne garantisca la piena legittimità**". Inoltre, già il Consiglio di Stato con parere n.11004/2012 in occasione di altre tornate concorsuali, ha consigliato la P.A. di attenersi nella somministrazione dei quiz alla finalità della selezione e concedere il tempo adeguato, **molto del tempo concesso è stato purtroppo utilizzato per affrontare domande dubbie dove le risposte esatte apparivano numerose.**

- Nel nostro caso le modalità di selezione hanno compromesso la legittimità della correzione e valutazione delle prove di cui non si ha più neanche certezza legale del numero di domande da considerare al fine della determinazione del limite minimo da raggiungere ai fini del conteggio del punteggio utile per la ammissione.
- E' opportuno allora considerare come **il diritto allo studio** si colloca, in una Costituzione garantita e solidarista come la nostra, nel novero dei *diritti sociali*, ovvero di quei diritti che promuovono l'intervento dello Stato diretto a soddisfare le esigenze essenziali dei singoli.
- Da un esame congiunto degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione si ricava infatti che la garanzia costituzionale copre: la libertà di insegnamento (art. 33, comma 1 Cost.); la presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, comma 2 Cost.); il libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 Cost.); l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo (art. 34, comma 2 Cost.); il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, comma 3 Cost.); l'ammissione, per esami, ai vari gradi dell'istruzione scolastica e dell'abilitazione professionale (art. 33, comma 5 Cost.); la libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art. 33, comma 3 Cost.); la parificazione delle scuole private a quelle statali, quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio (art. 33, comma 4 Cost.).
- D'altra parte, laddove agli artt. 33 e 34 Cost., si legge che "*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*", e che "*La scuola è*

aperta a tutti”, non si può non cogliere il riferimento al principio di uguaglianza cd. sostanziale di cui al secondo comma dell’art. 3 Cost., che prevede quale compito della Repubblica quello di *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

- In seno all’Assemblea Costituente fu osservato: *“Uno dei punti al quale l’Italia deve tenere è che nella sua Costituzione, come in nessun’altra, sia accentuato l’impegno di aprire ai capaci e meritevoli, anche se poveri, i gradi più alti dell’istruzione. Alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi stanziamenti; ma non si deve esitare; si tratta di una delle forme più significative per riconoscere, anche qui, un diritto della persona, per utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare una vera e integrale democrazia”*.
- In argomento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che la discrezionalità nelle procedure di un concorso non esenta dalla necessità di coerenza e razionalità (Cons. Stato., sez. V, 24 settembre 2003, n.5457; Cons. Stato., sez. V, 2 dicembre 2002, n.6606; C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n.590; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n.1203). In argomento non si può che richiamare la diffusissima giurisprudenza costituzionale (vedi sent. Corte Costituzionale la n.219 del 22-29 maggio 2002 che ha ribadito vecchi principi fondamentali in questi termini: *“... Al diritto allo studio di cui all’art.34 della Cost. si ricollega altresì quello di **aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo***

assicuri la “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art.35, 1 comma, Cost.), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art.4, secondo comma, Cost.): ciò che a sua volta comporta, quando l’accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest’ultimo in condizioni di uguaglianza”.

- Per questo, qualsiasi normativa italiana che si proponga di regolamentare la selezione di quanti intendono intraprendere un determinato percorso di apprendimento (in tutti i gradi dell’istruzione, ma in particolare in quella universitaria) non può e non deve prescindere dal rigoroso rispetto di tali principi. L’Amministrazione non è titolare, nel regolamentare l’accesso ai corsi universitari, di un potere svincolato dal rispetto dei limiti sostanziali imposti dall’ordinamento. (C.Cost. sentenza n. 383 del 27 novembre 1998).

Istanza di sospensiva e Istanza istruttoria

- **Sul fumus boni iuris abbiamo diffusamente argomentato, quanto al periculum in mora l'imminente chiusura del procedimento di formazione unitamente alle attività di aggiornamento di tutte le graduatorie pubbliche per i conferimenti di incarico e le supplenze aggrava il danno irreparabile per i ricorrenti che così rimangono privi di un titolo di specializzazione che migliora il proprio profilo mentre all'Università che ha ammesso di offrire i posti ulteriori anche ad altri interessati non viene arrecato alcun danno.**

- **In via istruttoria ove il Collegio lo ritenga utile al fine del decidere si avanza istanza istruttoria affinché sia ordinato all'Amministrazione di motivare con apposita relazione circa i profili qui rappresentati e di produrre i seguenti documenti:**
 - Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti relativi alla valutazione della ambiguità della domanda 48 che abbiano determinato la stessa Commissione ad aggiungere a tutti gli esclusi 0,5 punti ***“assegnando alla domanda 48 il punteggio previsto per la risposta corretta a prescindere dalla risposta effettivamente indicata”***
- Nonchè i compiti dei 94 candidati ammessi con la 2° graduatoria dr 652 del 20 ottobre 2020 affinché sia verificato come tra gli stessi 94 candidati successivamente ammessi vi sia chi abbia risposto in maniera precedentemente considerata corretta e così abbia ottenuto non soltanto 0,5 punti a quella domanda 48 ma 1 punto in più con gravissima disparità di trattamento con chi ricorre a dimostrazione di una soluzione ingiusta e illegittima alla problematica della ambiguità delle domande. Mentre *“la determinazione dell'amministrazione di “correggere” le risposte inizialmente ritenute corrette a seguito della riscontrata erroneità delle stesse non può ritenersi illegittima, laddove il criterio di correzione sia stato uniforme per tutti i candidati. Infatti l'esercizio di un tale potere di autotutela non viola i fondamentali principi in materia di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ma ne costituisce concreta applicazione in quanto, data la sua portata generale, garantisce "par condicio" a tutti i candidati* (T.A.R. Roma Lazio Sez. III, 16 marzo 2011, n. 2361 – Tar Roma Lazio Sez. III Bis n.

7844/2012).

-

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa anche vista la mancata risposta della Amministrazione alle istanze di accesso dei ricorrenti.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente atto di motivi aggiunti, nonché del ricorso principale, e per l'effetto l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Roma, 10 marzo 2021

Avv.ssa Elena Spina